



Comune di Pettenasco

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SARTIRANI FRANCO - Presidente	Sì
2. CAGNOLI MAURO - Consigliere	Sì
3. SOIA MICHELA - Consigliere	Sì
4. MIAZZA EDOARDO - Consigliere	Sì
5. VIGONI GIORGIO - Consigliere	Sì
6. SOIA RAFFAELLA - Consigliere	Sì
7. GODI SABRINA - Consigliere	Giust.
8. TASSERA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
9. CERESA VALENTINA - Consigliere	Sì
10. VITTONI MARIO - Consigliere	Giust.
11. CATTEL SIMONA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede il Sig. Franco Sartirani nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dott.ssa Elisabetta Ferrara, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 25.03.2017

Il Responsabile del Settore
F.to: (Rag. Annalisa Novelli)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze

Pettenasco, 25.03.2017

Il Responsabile del Settore
F.to: (rag. Annalisa Novelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dall'art. 1, comma 14, L. 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l'art. 1, comma 675, L. 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;
- a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo disposto nel 2015 l'applicabilità della TASI ad immobili diversi dall'abitazione principale e non potendo procedere nel 2017 all'aumento delle ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve intendersi sostanzialmente azzerata, con l'unica eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 42, lett. B) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, a decorrere dal 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili, ovvero quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae, e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017 al netto della quota coperta con altre entrate di competenza, alla cui copertura il presunto gettito TASI è diretto:

<i>Servizi indivisibili</i>	<i>Costi totali</i>
Illuminazione pubblica	€ 69.000
Cura del verde pubblico	€ 9.240
Viabilità e infrastrutture stradali	€ 122.263
Servizi di polizia locale	€ 48.633
Anagrafe	€ 42.326

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2017 sono state stabilite le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017:

aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40 %
aliquota altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (non ricomprese nella fattispecie abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati per legge o per regolamento)	0,90 %
aliquota unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse per legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale	0,46 %
aliquota ordinaria	0,76 %

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016 sono state assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

a. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 15/07/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione del Tributo sui servizi indivisibile per l'anno 2015, individuando nei soli immobili che godono dell'esenzione dall'IMU le fattispecie cui applicare l'assoggettamento a TASI, disponendo pertanto l'azzeramento per tutti gli altri immobili;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione del Tributo sui servizi indivisibile per l'anno 2016;

RITENUTO nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, nella misura seguente:

<i>descrizione</i>	<i>rendita catastale (euro) (abitazione principale + pertinenze)</i>	<i>aliquota</i>
abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati all'abitazione principale		esclusi
aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e immobili equiparati	fino a 800	0,20 %
aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e immobili equiparati	oltre 800	0,25 %
aliquota altri immobili		0,00 %

INTESO confermare l'applicazione delle detrazioni per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 in funzione della rendita catastale, comprensiva della rendita dell'abitazione principale con relative pertinenze, nei limiti di cui alla presente tabella e con le modalità previste dal citato Regolamento:

<i>Rendita catastale (euro) (abitazione principale + pertinenze)</i>	<i>detrazione</i>
fino a 300	€ 100,00
da 301 a 360	€ 90,00
da 361 a 420	€ 70,00
da 421 a 480	€ 50,00
da 481 a 540	€ 30,00
da 541 a 600	€ 10,00

oltre 600	€ 0,00
-----------	--------

DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO l'art.1, comma 688, L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e) L. n. 208/2015, ove si prevede che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che l'art.. 1, comma 688, L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile servizio finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n.0	n. 9	n. 9	n. 0

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui servizi indivisibili, differenziate in funzione della rendita catastale, comprensiva della rendita dell'abitazione principale con relative pertinenze, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

<i>descrizione</i>	<i>rendita catastale (euro) (abitazione principale + pertinenze)</i>	<i>aliquota</i>
abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati all'abitazione principale		esclusi
aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e immobili equiparati	fino a 800	0,20 %
aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e immobili equiparati	oltre 800	0,25 %
aliquota altri immobili		0,00 %

2. di confermare le seguenti detrazioni per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 in funzione della rendita catastale, comprensiva della rendita dell'abitazione principale con relative pertinenze, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI:

<i>Rendita catastale (euro) (abitazione principale + pertinenze)</i>	<i>detrazione</i>
fino a 300	€ 100,00
da 301 a 360	€ 90,00
da 361 a 420	€ 70,00
da 421 a 480	€ 50,00
da 481 a 540	€ 30,00
da 541 a 600	€ 10,00
oltre 600	€ 0,00

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

5. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, secondo le modalità di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, entro il termine del 14 ottobre come stabilito dall'art. 1, comma 688, L. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e) L. 208/2015;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

Successivamente,
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : SARTIRANI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Elisabetta Ferrara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 158 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-mar-2017 al 12-apr-2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 28-mar-2017

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa Elisabetta Ferrara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisabetta Ferrara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2017

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pettenasco, lì 28-mar-2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisabetta Ferrara